

TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1853

54

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Annuncio dell'ora del ricevimento della deputazione per compiere S. M. — Estrazione a sorte della medesima — Relazione e discussione sul progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci del 1854 — Dichiarazioni del ministro delle finanze — Adozione dell'articolo 1 — Articolo 2: obiezioni del senatore Balbi-Piovera e risposta del ministro delle finanze — Richiamo del senatore Alberto Ricci e schiarimento del ministro delle finanze — Approvazione degli articoli 2 e 3 e dell'intero progetto.

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo render conto alla Camera dell'omaggio fatto dall'intendente generale della divisione amministrativa d'Acqui di alcuni esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale della sessione del corrente anno.

Debbo anche mettere a notizia della Camera il risultato dello squittinio praticatosi pel membro che mancava alla Commissione di finanza.

Questo squittinio dà il seguente risultato:

Senatore Colli..... voti 36

In tal modo avendo avuto la maggioranza necessaria, egli è membro ordinario della Commissione suddetta.

Il risultato dello squittinio per la nomina della Commissione di contabilità interna del Senato è il seguente:

Marioni voti 47 — Alfieri, 45 — Di Castagneto, 39 — Regis, 35 — De Cardenas, 32.

La Commissione stamane nominata per l'esame della legge riguardante il reclutamento dell'esercito è composta dei signori senatori Giacinto di Collegno, Franzini, Colli, Chiodo, De Sonnaz, Prat e Colla.

Do pure conoscenza al Senato di una lettera del prefetto di palazzo.

QUARELLI, segretario, legge la lettera del prefetto del reale palazzo colla quale annunzia che S. M. nella mattina di domenica prossima alle 9 1/2 riceverà la deputazione del Senato.

Debbo dunque estrarre a sorte il nome di sette senatori, i quali avranno l'onore di compiere con S. M. in questa occorrenza.

(Vengono estratti a sorte i signori senatori conte Galli, barone Bava, conte Quarelli, Prat, conte Borromeo, conte di Bagnolo, Des Ambrois.)

Estraggo anche il nome de' due supplementari:

(Vengono estratti i senatori Alberto Ricci, cavaliere Alberto La Marmora.)

I signori senatori i cui nomi vennero estratti a sorte sono avvisati che domenica alle ore 9 1/2 dovranno trovarsi nei reali appartamenti senza bisogno di altro avviso.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI A TUTTO MARZO 1854.

PRESIDENTE. La parola è al relatore del progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci per l'anno 1854.

CACCIA, relatore (Legge). (Vedi vol. *Documenti*, pag. 67.)

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole relatore dell'ufficio centrale ha esposto essere nato il dubbio in alcuni senatori che l'articolo 3 della presente legge, il quale si riferisce all'emissione dei buoni del tesoro, potesse venire inteso in modo da dare facoltà al ministro di finanze di emettere nel primo trimestre del venturo esercizio dei nuovi buoni per la somma di 20 milioni. Questa non è stata l'intenzione del ministro di finanze; egli non intende che ad ottenere la facoltà di mettere in circolazione dei buoni del tesoro per una somma inferiore a 20 milioni.

Io credo che tale sia il risultato del senso letterale dell'articolo, perchè questo si riferisce all'autorizzazione stata concessa al ministro di finanze colla legge approvatrice del bilancio del 1852; legge, se mal non mi appongo, votata nel marzo di quell'anno, nella quale è fissata la somma dei buoni del tesoro che si possono mantenere in circolazione. Con la presente legge si rinnova la medesima facoltà; e siccome è mantenuta la cifra di 20 milioni, egli è evidente che questa non deve essere superata.

Io credo anzi che questa cifra non sarà nemmeno raggiunta nel venturo trimestre, poichè l'ammontare dei buoni del tesoro in circolazione non giunge finora che a 12 milioni, ed io penso che in questo trimestre non sia il caso di aumentare tal somma.

Questa spiegazione basterà, spero, a togliere ogni dubbio ed ogni timore che avesse potuto ingenerare la redazione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale...

Se non si chiede la parola io sottoporro separatamente ai voti ciaschedun articolo della legge.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato sino a tutto il mese di marzo 1854 a riscuotere le tasse ed imposte sì dirette che indirette, a smaltire i generi di privativa demaniale secondo le vigenti tariffe, ed a pagare le spese dello Stato ordinarie d'ogni sorta e le straordinarie che non ammettono dilazione, compresevi quelle da soddisfarsi a periodi anticipati, o che dipendono da obbligazioni anteriori.

• Queste facoltà s'intendono concesse nella misura fissata nei bilanci del 1853, colle riduzioni proposte in quelli del 1854. »

(È approvato.)

« Art. 2. Provvisoriamente e sino alla pubblicazione dei ruoli dell'anno 1854 la detta riscossione delle imposte dirette sarà operata, quanto alla prediale ed ai fabbricati, su quelli del 1853 e nella misura in cui furono per tale anno stabilite »

BALBI PIOVENA. Non è già per fare osservazioni contro il presente progetto di legge, ma siccome il Governo senza denari non può andare avanti, e che i mezzi principali di

governare, a mio avviso, sono i fondi, per cui è dovere di ciascun cittadino di pagare, così io prendo la parola solo per pregare il signor ministro delle finanze a dare ordini opportuni perchè i ruoli siano distribuiti in tempo utile e col meno ritardo possibile, e ciò massime nelle provincie e nei comuni.

Vi sono certi luoghi in cui ai 20 del corrente mese, che vuol dire otto giorni sono, non si avevano ancora i ruoli del 1853.

Non è già mia intenzione di denunziare nessuno degli impiegati che abbiano per caso trascurato il loro dovere rispetto ai comuni, ma semplicemente di far osservare il danno che deriva alle finanze per la difficoltà della riscossione.

Avviene non di rado che ciò si attribuisce a cattiva intenzione del contribuente, mentre è solo cagionato dall'impossibilità di sapere la tangente del contribuente, per cui sovente un capo di famiglia non può regolarsi nelle proprie spese per preparare i fondi necessari a pagare le tasse sia regie che comunali o provinciali.

Il contributo comunale poi importa una difficoltà maggiore che non il regio, il quale, pagandosi allo Stato, viene dal Parlamento fissato, e non è così soggetto ad aumento o diminuzione, mentre invece i comuni variando annualmente la loro tangente, ne viene per conseguenza che in parecchi di essi si dovette pagare un contributo maggiore che non quello stato votato dai medesimi Consigli comunali, pel motivo appunto che si deve sempre andare sopra un'imposta votata un anno prima ed in altre circostanze locali.

Io comprendo assai bene che questi sono affari di dettaglio e di amministrazione, quindi mi limito a pregare il ministro delle finanze perchè voglia dare ordini opportuni per l'anno venturo, in modo che ciascheduno sappia in tempo quello che dovrà pagare.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. In quest'anno i ruoli dell'imposta diretta hanno sofferto un deplorabile ritardo, che fu cagionato da circostanze di cui sono certo che il Senato apprezzerà la gravità.

In primo luogo nel votare l'imposta sui fabbricati fu stabilito che si dovesse tener conto di quella che pagavano già in alcuni comuni sia i fabbricati, sia i terreni sui quali i fabbricati erano innalzati; quindi conveniva detrarre dall'imposta diretta prediale quella parte che toccava all'imposta sui fabbricati, bisognava imputare sulla prima la parte che rimaneva a carico della seconda. Questo lavoro riuscì sommamente lungo e difficile a motivo dello stato imperfetto in cui si trovano molti catasti.

In secondo luogo per la prima volta quest'anno si è messo in vigore il nuovo regolamento, il quale richiede che i ruoli non siano più fatti dai segretari comunali, ma sì dagli agenti delle finanze.

Questa disposizione era resa indispensabile dalla nuova organizzazione comunale, che fa del segretario un agente non più governativo assolutamente dipendente dal Governo, ma puramente comunale; si è creduto per conseguenza dover affrettare la formazione dei ruoli degli impiegati delle finanze.

Oltre le difficoltà di un lavoro eseguito per la prima volta si è aggiunto, lo ripeto, quella dell'operazione difficilissima, intricatissima dell'imputazione di quella parte di tributo prediale, che doveva cessare di essere portata a carico delle terre e collocata invece a carico dei fabbricati. Questi lavori in molte direzioni furono fatti in modo non molto perfetto; l'amministrazione centrale fu costretta a rimandarli nelle provincie onde venissero rettificati.

Si aggiunge finalmente un terzo motivo di ritardo. Questo anno pure per la prima volta si doveva mettere in vigore quel principio votato ora sono alcuni mesi dal Parlamento, che gli aggravi locali, siano provinciali, siano comunali, dovessero colpire in proporzione uguale tutte le imposte dirette, cioè tanto le imposte sulle arti ed industrie quanto le imposte sui fabbricati e quella prediale.

Quest'operazione portò un ritardo, giacchè è bisognato che l'amministrazione conoscesse l'ammontare dei ruoli delle tasse sull'industria, per poter operare il rapporto delle spese provinciali e locali.

Il Senato sa come i ruoli della tassa sull'industria hanno sofferto e soffrono ancora prolungati ritardi a motivo del lento operare delle Commissioni chiamate dalla legge a pronunziare sui richiami tanto dell'amministrazione quanto dei contribuenti.

Per tutti questi motivi, io ripeto, i ruoli hanno sofferto un ritardo deplorabile, che nessuno lamenta più del ministro delle finanze.

Tuttavia, quantunque questo ritardo abbia incagliata la riscossione, posso annunziare al Senato che nella fine di novembre non vi era un ritardo sull'imposta prediale che per una somma di poco o nessun rilievo, e che i contribuenti hanno pagato sui ruoli del 1853 tutto quello che dovevano pagare all'erario. Posso egualmente assicurare il Senato che non ho trascurato di fare tutti gli eccitamenti possibili alla amministrazione ed agli impiegati da essa dipendenti onde fosse sollecitata questa formazione dei ruoli.

RICCI ALBERTO. Domando la parola.

Approfitando della presenza del signor ministro delle finanze vorrei chiamare la di lui attenzione sull'amministrazione demaniale della provincia di Genova, la quale nella tassa sui fabbricati riscosse non solo la tassa nuova, ma anche l'antica, cioè a dire ha obbligato tutti i contribuenti a pagare per la metà dell'anno 1851 e per tutto l'anno 1852, e ora per l'anno 1853 l'antica imposta che pesava sui fabbricati, più la totalità della nuova.

Io non credo veramente che questa doppia riscossione di tassa per lo stesso fabbricato sia costituzionale; ma ci saranno stati probabilmente motivi particolari per autorizzarla.

È vero che si è fatto sperare che si restituirà quello che fu riscosso sopra il dovuto, cioè a dire il decimo del reddito netto; ma siccome vi è a temere che questa restituzione non sia per farsi così presto, così sarei ad invitare il signor ministro delle finanze a voler fare in modo che questa restituzione abbia luogo quanto più sollecitamente potrà.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'osservazione che fa l'onorevole senatore Ricci mi giunge assolutamente nuova. Non ho ricevuto nessun richiamo per parte dei contribuenti di Genova, nè per parte del Municipio pel pagamento di una doppia tassa, e mi fa assai meraviglia che questa riscossione abbia avuto luogo, stantechè è contraria alle precise istruzioni emanate dal Ministero delle finanze ed a quanto si è praticato in tutti gli altri comuni presso i quali nel primo anno si è fatto un ruolo da cui si è dedotta l'antica imposta.

Siccome poi questo sistema era veramente imperfetto, così si è creduto più opportuno di compilare il ruolo dell'imposta dei fabbricati distinto da quello dell'imposta prediale, ed ecco il motivo per cui venne questo gran ritardo nella riscossione del 1852, perchè non si è più voluto cadere nell'inconveniente e nella confusione in cui per avventura si poteva cadere. Quando poi si riscuoteva la tassa sui fabbricati si deduceva dalla medesima quella già stata pagata a titolo di

imposta prediale. Però non può essere cosa di molto rilievo, giacchè l'onorevole preopinante saprà che l'intera tassa prediale di Genova era assai piccola: se non erro, l'intero territorio non pagava più di 80,000 lire; e oltre ai fabbricati non s'ignora che vi è un'area non estesissima, ma di qualche considerazione. Quindi io non credo che questa imposizione possa ammontare ad una considerevole somma, ed è forse per ciò che non si sarà tenuto tutto quel conto che si doveva. Ove il fatto enunciato dal senatore Ricci sia avvenuto (ed io non lo revoco in dubbio poichè egli lo asserisce), può esser certo che si daranno gli ordini onde venga tenuto conto nei pagamenti da farsi nell'anno 1853 della tassa indebitamente riscossa negli anni anteriori.

È possibile che non si fosse potuto accertare in modo rigorosamente esatto l'imposizione da farsi finchè non fosse compiuto il lavoro di quest'anno, la separazione, cioè, de' ruoli della tassa dei fabbricati e dei ruoli della prediale. Ma compiuto un tale lavoro, accertata quella parte d'imposta di cui si doveva tener conto, può esser certo l'onorevole senatore che ne sarà fatta considerazione nel pagamento dell'imposta dell'anno presente.

RICCI ALBERTO. Sono ben contento di sentire che quest'abuso non abbia avuto luogo con approvazione del Ministero, cui posso però accertare dell'esistenza del fatto; e ciò per due ragioni: primieramente perchè avendone io chieste spiegazioni all'intendenza, mi venne risposto che si avevano per lo meno dieci mila ricorsi di tal genere ai quali dovevansi dare spiegazioni, e che appunto per la molteplicità dei medesimi non si potevano dare così presto; secondariamente perchè avendo io osservato a questo riguardo non essere nè legale, nè costituzionale il pagamento di questa tassa, volli aspettare a farlo fintantochè mi fosse mandata l'ingiunzione per mezzo dell'ordinanza.

Questa ingiunzione tengo presso di me, malgrado che la si volesse ritirare, dicendo che era uno sbaglio, appunto per poter avere una prova materiale del fatto.

PRESIDENTE. Dopo le date spiegazioni altro non resta che mettere ai voti l'articolo 2.

Chi lo approva, sorga.

(Il Senato adotta.)

« Art. 3. La facoltà concessa dall'articolo 5 della legge del 31 gennaio 1852 al ministro delle finanze di emettere buoni del tesoro sino alla concorrente di venti milioni di lire in anticipazione delle imposte è rinnovata per tutto l'anno 1854 colle stesse condizioni dalla detta legge stabilite. »

(È approvato.)

Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti.....	56
Maggioranza.....	29
Voti favorevoli.....	54
Voti contrari.....	2

(Il Senato adotta.)

Il Senato sarà convocato a domicilio per la sua prima tornata.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.